



**COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO**

**PROVINCIA DI FERMO**

**Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 58 del 30/06/2021**

## **TARI - Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19**

1. Il presente articolo disciplina le agevolazioni concesse per il solo anno 2021 alle utenze domestiche e non domestiche che hanno subito conseguenze economiche negative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Le riduzioni di cui ai commi seguenti sono applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2021 e la copertura del mancato gettito è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

2. È ridotta la quota variabile del tributo delle utenze non domestiche secondo le percentuali di seguito indicate:

<b>Cod. Cat. UND</b>	<b>Descrizione utenze non domestiche</b>	<b>Riduzione della quota variabile</b>
1	Musei, biblioteche, cinematografi, teatri, scuole, associazioni	80%
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni	0%
3	Distributori carburanti	0%
	Impianti sportivi	80%
4	Alberghi pensioni e campeggi	80%
5	Attività industriali con capannoni di produzione	0%
6	Supermercati e ipermercati di generi misti per le superfici destinate alla vendita	0%
7	Attività artigianali di produzione beni specifici	0%
8	Discoteche, sale da ballo, night, club, sale da gioco	80%
9	Negozi di generi alimentari	0%
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0%
11	Negozi di beni durevoli, supermercati e ipermercati di generi misti per le superfici comuni non destinate alla vendita, farmacie e parafarmacie	0%
	Esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili (* come meglio specificato al p.4 )	80%
12	Attività artigianali di servizio e carrozzerie	0%
	Parrucchiere, barbieri, centri estetici e tatuatori	80%
13	Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici	0%
14	Ortofrutta, pescherie, negozi di fiori e piante	0%
15	Bar, caffè, pasticceria	80%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	80%
17	Banchi di mercato genere alimentari	0%
18	Banchi di mercato beni durevoli	0%
19	Stabilimenti balneari	0%
20	Circoli ricreativi con somministrazione	80%
21	Attività artigianali di produzione alimentare	0%
22	Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza	0%
23	Aree parcheggio camper	0%
24	Aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle precedenti categorie	0%

3. Sono escluse dall'applicazione delle riduzioni di cui al precedente punto 2, tutte le utenze che già risultano beneficiare della riduzione prevista ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. a) del vigente Regolamento Comunale TARI approvato con Deliberazione n. 34 del 06/08/2020 (riduzione del 30% per locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, effettivamente adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente);
4. La riduzione di cui al precedente punto 2, relativamente alle utenze ricomprese nella categoria n. 3 trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soli impianti sportivi;
5. La riduzione di cui al precedente punto 2, relativamente alle utenze ricomprese nella categoria n. 11 trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Sono in ogni caso da intendersi esclusi dall'applicazione del beneficio i supermercati e gli ipermercati;
6. La riduzione di cui al precedente punto 2, relativamente alle utenze ricomprese nella categoria n. 12 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle attività di parrucchieria, barbieri, centri estetici e tatuatori;
7. È ridotta la quota variabile del tributo per i Bed & Breakfast e case vacanze, che per loro natura sono assimilate alla tariffazione delle utenze domestiche, in misura pari al 80%;
8. Alle utenze domestiche è riconosciuto il c.d. "bonus sociale 2021". Esso consiste nella riduzione del 20% del tributo dovuto per l'anno 2021 e verrà applicato nei confronti di soggetti risultanti già beneficiari del bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.